Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 250 del 23 ottobre 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 187/L

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. **368.**

Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. **368.** — *Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli:*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 368.

Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici che incorpora anche la direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto che l'entrata in vigore al 1° gennaio 1994 dell'Accordo sullo spazio economico europeo, e l'adesione all'Unione europea di tre nuovi Stati, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica di Austria ed il Regno di Svezia, hanno reso necessario ampliare l'ambito di applicazione della direttiva 93/16/CEE;

Vista la comunicazione della commissione 96/C393/04 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1996, recante l'elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico conformemente all'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE;

Viste la direttiva 97/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, la direttiva 98/21/CE della commissione dell'8 aprile 1998 e la direttiva 98/63/CE della commissione del 3 settembre 1998, che modificano la direttiva 93/16/CEE;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale sono state recepite nell'ordinamento nazionale italiano le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 90/658/CEE;

Vista la deliberazione preliminare dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica alle attività di medico chirurgo esercitate in qualità di dipendente o libero-professionista.

TITOLO II

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI

Capo I

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO CHIRURGO

Art. 2.

1. I diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo, rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all'articolo 18 ed elencati nell'allegato *A*, sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di medico chirurgo, dipendente o libero-professionista.

2. L'elenco di cui all'allegato *A*, è aggiornato e modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformità alle modifiche definite in sede comunitaria.

Capo II

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA COMUNI A TUTTI GLI STATI MEMBRI E PROPRI DI DUE O PIÙ STATI MEMBRI.

Art. 3.

1. I diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista, comuni a tutti gli Stati membri, rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all'articolo 20 ed elencati nell'allegato *B*, sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi, certificati ed altri titoli di specializzazione rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di medico chirurgo specialista, dipendente o libero-professionista.

2. I titoli di cui al comma 1 e le denominazioni corrispondenti sono indicate nell'allegato *B*.

3. L'elenco di cui all'allegato *B* è modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in conformità alle modifiche definite in sede comunitaria.

Art. 4.

1. I diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista, comuni a due o più Stati membri e rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente all'articolo 20 ed elencati nell'allegato *C*, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi di specializzazione rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di medico chirurgo specialista, dipendente o libero professionista.

2. I titoli di cui al comma 1 e le denominazioni corrispondenti sono indicati nell'allegato *C*.

3. L'elenco di cui all'allegato *C* è modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformità alle modifiche definite in sede comunitaria.

Art. 5.

1. I cittadini degli Stati membri in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 2, che intendono conseguire uno dei diplomi di specializzazione, che non figurano negli allegati *B* e *C* o che, pur menzionati nell'allegato *C*, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, previa verifica dei requisiti.

2. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di medico specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza. I titoli sono valutati anche in funzione del carattere ufficiale che rivestono nel Paese di origine o di provenienza.

3. La valutazione dei periodi di formazione è effettuata, su proposta del Ministero della sanità e del Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, dai competenti organi accademici che determinano la durata e i contenuti del periodo di formazione complementare.

4. L'ammissione di cui ai commi precedenti è concessa, previo superamento delle prove selettive, anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione richiesto.

5. Le Università comunicano annualmente al Ministero della sanità il numero dei cittadini ammessi ai benefici di cui al presente articolo con l'indicazione dello Stato membro di origine o di provenienza e del corso di specializzazione cui sono stati ammessi, nonché l'elenco dei cittadini che ancorché ammessi ai sensi del comma 2, hanno conseguito il titolo di medico chirurgo specialista.

Capo III

DIRITTI ACQUISITI

Art. 6.

1. I diplomi, certificati od altri titoli di medico rilasciati dagli Stati di origine o provenienza che comprovino una formazione non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione di cui all'articolo 18 sono ammessi al riconoscimento di cui all'articolo 2 se:

a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e Finlandia;

b) sono accompagnati da un attestato, rilasciato dalle Autorità competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

2. I diplomi, certificati o altri titoli di medico specialista rilasciati da altri Stati membri che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 20, sono ammessi al riconoscimento di cui agli articoli 3 e 4 se:

a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, al 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo, al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e Finlandia;

b) sono accompagnati da un attestato, rilasciato dalle Autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista nell'allegato *E*. Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista nell'allegato *E*, per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati *B* e *C*, la differenza è determinata in base alla durata minima di formazione.

3. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista che non corrispondono alle denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati *A*, *B* e *C*, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle Autorità competenti nel quale è attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati.

4. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'*ex* Repubblica Democratica Tedesca, che non risponde a tutti i requisiti di cui all'articolo 18 sono riconosciuti in Italia se:

a) sanzionano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

b) danno diritto all'esercizio dell'attività di medico chirurgo in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle Autorità competenti tedesche e indicati nell'allegato *A*, lettera *c)*;

c) si accompagnano ad un certificato rilasciato dalle Autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

5. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'*ex* Repubblica Democratica Tedesca e che non posseggono i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 20, sono riconosciuti in Italia se:

a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;

b) permettono l'esercizio, quale medico specialista, della corrispondente attività in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle Autorità competenti tedesche ed indicati negli allegati *B* e *C*;

c) si accompagnano ad un certificato, rilasciato dalle Autorità competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualità di medico specialista, dell'attività corrispondente per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione di cui all'articolo 20 e quella acquisita nel territorio tedesco.

Capo IV

Uso del titolo professionale e di formazione

Art. 7.

1. I cittadini degli Stati membri che hanno ottenuto il riconoscimento di cui agli articoli 2, 3 e 4 usano rispettivamente il titolo di «medico chirurgo» e «medico chirurgo specialista in ...» e fanno uso delle relative abbreviazioni.

2. Il titolo professionale di cui al comma 1 può essere accompagnato dal titolo di formazione corrispondente, come indicato negli allegati *A*, *B* e *C*, nella lingua dello stato di origine o di provenienza seguito dal nome e luogo dell'università o istituzione che ha rilasciato tale titolo nello Stato di origine o di provenienza.

3. Il Ministero della sanità indica le modalità di utilizzo del titolo di formazione di cui al comma 2 nel caso in cui il titolo di formazione possa essere confuso con un titolo che richieda in Italia una formazione - maggiore che il titolare non ha compiuto o che dia possibilità di una attività diversa da quella prevista dal Paese in cui il titolo è stato conseguito.

Capo V

Diritto di stabilimento

Art. 8.

1. I cittadini di uno Stato membro che hanno ottenuto il riconoscimento di cui agli articoli 2, 3 e 4, si iscrivono all'albo dei medici chirurghi e medici chirurghi specialisti della provincia in cui hanno stabilito la propria residenza o domicilio professionale e sono soggetti a quanto previsto dalle normative nazionali in relazione all'esercizio dell'attività professionale.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è condizionata alla presentazione della certificazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese di origine o di provenienza nella quale deve essere specificato che non vi è in atto una inabilitazione temporanea o definitiva per l'esercizio della professione.

3. Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non richiede un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso all'attività di cui trattasi, deve essere richiesto un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da una Autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza.

4. Qualora il Ministero della sanità venisse a conoscenza di fatti gravi e specifici, avvenuti fuori dal territorio italiano anteriormente allo stabilimento dell'interessato in Italia, che potrebbero avere conseguenze per l'esercizio della relativa attività professionale, informa lo Stato di origine o di provenienza che esamina la veridicità dei fatti. Le autorità di tale Stato decidono della natura e dell'ampiezza delle indagini che devono essere svolte e comunicano al Ministero della sanità quali conseguenze esse ne traggono nei confronti dei certificati o dei documenti da esse rilasciati. In caso di conferma della veridicità dei fatti il Ministero della sanità ne dà comunicazione alla Federazione degli ordini dei medici chirurghi per l'adozione dei relativi provvedimenti. Le informazioni trasmesse in questo caso sono coperte dal segreto d'ufficio.

Art. 9.

1. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo professionale hanno gli stessi diritti e sono soggetti agli obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti dalla normativa nazionale.

2. Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni si applica la normativa vigente in Italia.

3. L'ordine dei medici chirurghi comunica al Ministero della sanità tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale. Il Ministero della sanità comunica allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato le sanzioni disciplinari adottate. Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio.

Art. 10.

1. Qualora, per l'accesso ad una delle attività di medico chirurgo o per il suo esercizio, fosse richiesto dalla normativa nazionale un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, per i cittadini degli Stati membri è riconosciuta sufficiente la presentazione dello stesso documento richiesto nello Stato membro d'origine o di provenienza. Ove non sia previsto, lo stesso attestato deve essere rilasciato dall'Autorità competente.

Art. 11.

1. All'atto della presentazione della domanda i documenti di cui all'articolo 10 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

Art. 12.

1. La procedura di ammissione del beneficiario all'accesso ad una delle attività di medico chirurgo deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare indispensabili per la relativa istruttoria ovvero necessarie a seguito di eventuale ricorso proposto alla fine della procedura stessa. Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi. Al momento in cui riceve la risposta o alla scadenza di detto termine, il Ministero della sanità prosegue la procedura di riconoscimento.

Art. 13.

1. Nel caso in cui per l'accesso all'esercizio ad una delle attività di medico chirurgo sia richiesto la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri agli interessati è proposta una formula appropriata ed equivalente.

Capo VI

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art. 14

1. Per le prestazioni in Italia di servizi, con carattere occasionale, di medico chirurgo o medico chirurgo specialista, i cittadini degli Stati membri sono dispensati dall'iscrizione all'ordine professionale e sono soggetti ai relativi diritti e doveri previsti dalla normativa vigente e sono sottoposti alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo-fiscale così come previsto dall'ordinamento italiano.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono subordinate al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità ed esercizio di attività libero-professionali;

3. Di ogni eventuale provvedimento adottato in caso di violazione o inottemperanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è data tempestiva comunicazione all'Autorità competente dello Stato di origine o di provenienza.

Art. 15.

1. Il medico o medico specialista cittadino di altri Stati membri dell'Unione europea, che intende erogare prestazioni occasionali, deve essere autorizzato dal Ministero della sanità in via preventiva.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita richiesta in lingua italiana con l'indicazione della motivazione giustificante le prestazioni di cui al comma 1 e corredata di:

a) indicazione dell'ordine dei medici chirurghi corrispondente alla provincia nella quale intende erogare la prestazione;

b) certificazione relativa all'attività medica legalmente esercitata nello Stato di origine o provenienza;

c) certificazione della competente Autorità del Paese di origine o provenienza che garantisca il possesso dei titoli o diplomi richiesti;

d) indicazione del domicilio durante la permanenza in Italia.

3. In caso di urgenza, la richiesta motivata di autorizzazione deve essere presentata subito dopo l'effettuazione della prestazione e comunque entro il termine di quindici giorni.

4. La documentazione di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, deve essere di data non anteriore ai dodici mesi dalla data della richiesta.

5. In caso di ulteriori prestazioni nella stessa provincia e nello stesso luogo, entro un anno a far data dalla prima richiesta, è sufficiente notificare il motivo e la data delle prestazioni stesse.

6. Il Ministero della sanità dà comunicazione delle autorizzazioni rilasciate all'ordine dei medici chirurghi competente, per l'iscrizione in apposito elenco.

Capo VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16.

1. Il Ministero della sanità e la Federazione nazionale medici chirurghi diramano le informazioni utili e necessarie a far si che i cittadini di cui agli articoli 2, 3 e 4 conoscano adeguatamente le condizioni per l'accesso alla professione medica e la relativa legislazione.

2. L'attestato di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, è rilasciato dal Ministero della sanità, dopo gli opportuni accertamenti, a richiesta dei medici chirurghi iscritti agli ordini provinciali nazionali.

3. Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 2 vengano privati in tutto o in parte, definitivamente o temporalmente del diritto ad esercitare la professione di medico chirurgo, il Ministero della sanità provvede a ritirare l'attestato di cui al comma 2, se già rilasciato.

Art. 17.

1. In casi di dubbio fondato il Ministero della sanità richiede all'Autorità competente di un altro Stato membro conferma della veridicità e autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli, rilasciati in detto Stato membro, nonché conferma dell'osservanza di tutti i requisiti di formazione previsti al Titolo II e al Titolo III.

TITOLO III

FORMAZIONE

Capo I

CONDIZIONI DI FORMAZIONE DEI MEDICI CHIRURGHI

Art. 18.

1. La formazione di medico chirurgo comprende:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

2. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università.

Art. 19.

1. Resta impregiudicata, per il Ministero della sanità, la facoltà di consentire sul territorio italiano e secondo le normative vigenti, l'accesso all'attività di medico chirurgo e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati e altri titoli, non conseguiti in uno Stato membro.

Capo II

CONDIZIONE E FORMAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI

Art. 20.

1. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati *B* e *C*, risponde ai seguenti requisiti:

a) presupporre il conferimento e validità del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 18;

b) insegnamento teorico e pratico;

c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti competenti;

d) formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;

e) partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina.

2. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista è subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo.

3. La durata minima della formazione specialistica non può essere inferiore a quanto indicato nell'allegato *D*.

TITOLO IV

Capo I

FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Art. 21.

1. Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale fermo restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.

Art. 22.

1. Le denominazioni dei diplomi, certificati o altri titoli comprovanti la formazione specifica di medicina generale sono quelli indicati nell'allegato *E*.

Art. 23.

1. I cittadini di uno Stato membro in possesso di diplomi, certificati o altri titoli di cui all'articolo 22, se riconosciuti, utilizzano in Italia il corrispondente titolo professionale e la relativa abbreviazione in lingua italiana.

Art. 24.

1. Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di due anni ed è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e non ai possessori di diploma di specializzazione di cui all'articolo 20, o di diploma in formazione specifica in medicina generale o di dottorato di ricerca.

2. Il corso, comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attività didattiche pratiche e teoriche. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte degli assessorati regionali alla sanità, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della sanità.

3. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio sanitario nazionale, né con i medici tutori.

4. Il medico iscritto ai corsi di cui al comma 1, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

5. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.

6. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione della borsa di studio.

Art. 25.

1. Le regioni e le province autonome forniscono al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità del contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, anche sulla base delle previsioni relative all'assegnazione di zone carenti di assistenza primaria.

2. Il bando di concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale è emanato con decreto del Ministro della sanità, entro il 28 febbraio di ogni anno.

3. Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, unica su tutto il territorio nazionale, che si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanità e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma.

4. Del giorno e dell'ora della prova scritta è data comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova stessa, a mezzo di avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Del luogo della prova scritta e dell'ora di convocazione dei candidati, e data comunicazione a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e affisso presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della regione o della provincia autonoma.

5. Nel caso di costituzione di più commissioni i candidati sono assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma.

Art. 26.

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche. La formazione prevede un totale complessivo di almeno 3.000 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

2. Il corso prevede:

a) un periodo di formazione in medicina clinica e medicina di laboratorio, articolato in almeno cinque mesi effettuato presso strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, individuate a tale scopo dalla regione, nonché in centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori delle aziende unità sanitarie locali, con attribuzione alle stesse della responsabilità della formazione. Il periodo comprende un'attività clinica guidata ed un'attività di partecipazione a seminari su argomenti di metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;

b) un periodo di formazione in chirurgia generale, articolato in almeno due mesi, effettuato sempre presso le strutture indicate alla lettera *a)*, comprendente: attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;

c) un periodo di formazione nei dipartimenti materno-infantili, articolato in almeno due mesi, effettuato sempre nelle strutture indicate alla lettera *a)* e nelle strutture territoriali comprendenti: attività clinica

guidata ed attività di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva;

d) un periodo di formazione, articolato in sei mesi, effettuato presso un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, comprendente attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati all'uopo disponibili, il predetto periodo di formazione può effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera *a)*;

e) un periodo di formazione, articolata in almeno quattro mesi, effettuato presso strutture di base dell'unità sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del responsabile delle unità operative, comprendente attività pratica guidata presso distretti, consultori, ambulatori e laboratori, attività di partecipazione a seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi;

f) un periodo di formazione in ostetricia e ginecologia, con attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari, articolato in almeno un mese effettuato presso le strutture indicate alla lettera *a)*.

3. Le strutture ospedaliere e le strutture distrettuali ed i dipartimenti ove si svolge la formazione di cui al comma 2 sono quelli individuati a tal fine con decreto del Ministro della sanità, su proposta delle regioni o province autonome.

4. Le attività pratiche sono costituite da periodi svolti in pronto soccorso, ambulatori, day-hospital, oltre che presso gli ambulatori di medici di medicina generale accreditati ai sensi del comma 3 e caratterizzati didatticamente da un'attività clinica guidata.

5. Il corso inizia obbligatoriamente il 1° novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro il 31 ottobre del biennio successivo. La formazione non può concludersi prima del 30 settembre del secondo anno.

Art. 27.

1. La formazione specifica in medicina generale comporta la partecipazione personale del candidato all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta. Le attività teoriche sono articolate in attività seminariali, studio guidato proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato proposto dai coordinatori delle attività seminariali, sessioni di confronto con i tutori e sessioni di ricerca, riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area didattica. Il programma delle attività teoriche e quello delle attività pratiche si integrano tra loro a livello di obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione concreta.

2. Presso le strutture accreditate di cui all'articolo 26, comma 3, la funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica deve essere affidata a dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa.

3. I tutori di cui all'articolo 26 sono medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale, nonché possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'articolo 26, comma 3. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito.

4. I medici tutori di cui al comma 3 durante il periodo di formazione di loro competenza, eseguono la valutazione del livello di formazione. Al termine di ciascuna fase del percorso formativo il coordinatore delle attività pratiche esprime, sulla base di giudizi analitici e motivati espressi dai singoli tutori, un giudizio complessivo sul profitto del partecipante al corso. Analoga certificazione è rilasciata dal coordinatore delle attività teoriche.

5. L'accesso alle varie fasi in cui il corso è articolato è subordinato al superamento con esito positivo della fase svolta in precedenza. Qualora il partecipante alla formazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o del tutore, non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta.

6. Qualora il partecipapte alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attività formative, non abbia raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un determinato periodo di apprendimento può recuperare, ove ne sussistano le condizioni, nello stesso biennio le attività finalizzate al raggiungimento di quel gruppo specifico di obiettivi mancati. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attività formative, non abbia conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta nel biennio successivo. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso.

7. L'esame di cui al comma 5 è sostenuto davanti alla commissione di cui all'articolo 29, comma 3.

Art. 28.

1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che comunicano al Ministero della sanità il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. In caso di inadempienza regionale, il Ministro della sanità previo invito ad adempiere, provvede all'organizzazione ed attivazione dei corsi, avvalendosi delle strutture e del personale delle regioni e delle province autonome inadempienti.

Art. 29.

1. La commissione d'esame, per l'ammissione al corso, è composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame.

2. Le graduatorie di ammissione dei partecipanti alla formazione sono determinate sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta di cui all'articolo 25.

3. Al termine del biennio, la commissione di cui al comma 1, integrata da un rappresentante del Ministero della sanità e da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale.

Art. 30.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.

2. Detto diritto è esteso ai medici cittadini di un Paese membro già iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attività di medico in medicina generale.

3. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito.

4. L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente per l'iscrizione provvede alla relativa annotazione ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine del rilascio degli attestati di cui al comma 3.

Art. 31.

1. Il Ministero della sanità riconosce i diplomi, certificati o altri titoli di formazione specifica o complementare in medicina generale dei cittadini dell'Unione europea, al fine dell'esercizio dell'attività di medico in medicina generale.

2. Il riconoscimento del diploma di medico in medicina generale è subordinato al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico di cui all'allegato *A*.

3. Il medico di cui ai commi 1 e 2 che abbia ottenuto un rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

4. L'uso del titolo professionale e delle relative abbreviazioni è consentito nella lingua italiana.

5. Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo.

6. Nel caso in cui il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi o specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alle competenti autorità dello Stato di origine e provenienza. Le informazioni acquisite sono sottoposte a segreto d'ufficio.

Art. 32.

1. Il Ministero della sanità fornisce a richiesta delle competenti autorità sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attività specifica in medicina generale nei Paesi dell'Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.

TITOLO V

RICONOSCIMENTO TITOLI

Art. 33.

1. Ai fini del riconoscimento dei titoli, certificati ed altri titoli, previsti dal presente decreto legislativo, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana, in carta semplice, corredata dai seguenti documenti:

a) originale o copia autentica del titolo previsto dagli allegati *A, B, C, D, E* per l'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, medico chirurgo di medicina generale;

b) certificato di lecito ed effettivo svolgimento dell'attività professionale rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine o provenienza.

2. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi accerta la regolarità della domanda e relativa documentazione, provvede ad autorizzare l'ordine provinciale dei medici chirurghi presso il quale l'interessato deve richiedere l'iscrizione, trasmettendo la relativa documentazione. Stessa comunicazione è, per conoscenza, inviata all'interessato. Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità è motivato.

3. L'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, deve, a pena decadenza del diritto di stabilimento, iscriversi all'ordine provinciale dei medici chirurghi. L'ordine provinciale dei medici chirurghi nel termine di tre mesi dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità adempie alle procedure per l'iscrizione come stabilito dall'ordinamento vigente. Dell'esito della procedura deve essere data comunicazione al Ministero della sanità entro e non oltre un mese dalla data dell'iscrizione.

4. Il Ministero della sanità in caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi dei certificati degli altri titoli, chiede conferma della veridicità degli stessi alla competente autorità dello stato membro nonché di tutti i requisiti di formazione di cui all'articolo 27.

5. I documenti di cui al comma 1 non possono essere di data anteriore ai tre mesi dalla data del rilascio.

6. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in materia di prestazione di servizi.

TITOLO VI

FORMAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI

Capo I

Art. 34.

1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'articolo 20 e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.

2. È soggetta alle disposizioni del presente decreto legislativo anche la formazione specialistica dei medici ammessi a scuole di tipologia non comune a due o più Stati membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.

3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente articolo 6 predisposto ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.

4. L'accesso alla formazione specialistica non è consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai sensi dell'articolo 20 o di diploma di formazione specifica in medicina generale.

Art. 35.

1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del servizio sanitario nazionale.

2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze della sanità militare, nonché d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2, sentito, per gli aspetti relativi alla sanità militare, il Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 36.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tec-

nologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi:

a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;

b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;

c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al *curriculum* degli studi:

d) le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri predeterminati.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Art. 37.

1. All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, disciplinato del presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente al'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

2. Lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'uniersità e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il contratto è stipulato con l'università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

4. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.

5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;

b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;

d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.

6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

7. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Art. 38.

1. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formatione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

2. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il programmà generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

3. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

4. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.

5. L'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti dei medici in formazione specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.

Art. 39.

1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

2. Il trattamento economico è determinato, ogni tre anni, con il decreto di cui all'articolo 35, comma 1, nei limiti dei fondi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti.

3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso di specializzazione, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso.

4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

Art. 40.

1. Per la durata del la formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria.

2. Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.

4. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3.

5. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamentc ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

6. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, 162.

Art. 41.

1. Il trattamento economico è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

2. Ai fini previdenziali ed assistenziali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro è pari al 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario, rideterminabile con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, bilancio e programmazione economica e

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione all'evoluzione del trattamento previdenziale dei contratti di formazione lavoro.

3. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 42.

1. Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente articolo continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento ed il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale è tenuto, ai sensi della presente legge, alla frequenza programmata delle attività didattiche formali e allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, ed in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38.

Art. 43.

1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa si tiene conto:

a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale;

b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione;

c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;

d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare;

e) della sussistenza di un sistemia di controllo di qualità delle prestazioni professionali;

f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38, comma 1.

2. L'accreditamento delle singole strutture è disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. L'Osservatorio nazionale è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) tre rappresentanti del Ministero della sanità;

c) tre presidi della facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori;

d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione.

4. Il presidente dell'Osservatorio è nominato d'intesa fra il Ministro della sanità ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. L'Osservazione propone ai Ministri della sanità e dell'università, ricerca scientifica e tecnologica le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 1.

Art. 44.

1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui alla presente legge è istituito l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione nonché da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica. L'Osservatorio è presieduto da un preside di facoltà designato dai presidi delle facoltà di medicina e chirurgia delle università della regione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione. L'Osservatorio può articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i criteri per la rota-

zione di cui all'articolo 38, comma 2, e verifica lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.

2. Le regioni provvedono all'istituzione degli osservatori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione al Ministero della sanità e della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile decorso del termine i ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente decreto.

3. L'Osservatorio è nominato dalla regione ed ha sede presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione. L'organizzazione dell'attività dell'Osservatorio é disciplinata dai protocolli d'intesa fra università e regione e negli accordi fra le università e le aziende, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'Osservatorio fornisce altresì elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale.

Art. 45.

1. Nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi.

Art. 46.

Disposizioni finali

1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990. n. 428, delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, nonché delle ulteriori risorse autorizzate da apposito provvedimento legislativo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 si applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonché il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BINDI, *Ministro della sanità*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO *A*

Belgio:

Diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie ed accouchments/wettelijk diploma var doctor in de genees, heel en verloskunde (diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurigia e ostetricia), rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario.

Danimarca:

Bevis for bestäet laegevidenskabelig embedseksamen (diploma legale di medico), rilasciato dalla facoltà di medicina di una università, nonché dokumentation for gennemfort praktisk uddanelse (certificato di tirocinio), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari.

Germania:

Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung (certificato dell'esame di Stato di medicina), rilasciato dalle autorità competenti e Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent (certificato attestante il compimento del periodo preparatorio come assistente medico), nei casi in cui tale periodo sia prescritto dalla legislazione tedesca per il compimento del ciclo d'istruzione.

Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung (certificato d'esame di Stato di medico), rilasciato dalle autorità competenti dopo il 30 giugno 1988, l'attestato che certifica l'esercizio dell'attività di medico durante un periodo di tirocinio (Arzt im Praktikum).

Grecia:

τυχιο Ιατρικης (diploma di laurea in medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina di università, o dalla facoltà di scienze sanitarie, dipartimento di medicina, di un'università.

Spagna:

Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia (diploma di laurea in medicina e chirurgia), rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione e della scienza o dal rettore di un'università.

Francia:

Diplôme d'Etat de docteur en médecine (diploma di Stato di laura in medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università.

Diplôme d'université de docteur en médecine (diploma universitario di laurea in medicina), nella misura in cui detto diploma sancisca lo stesso ciclo di formazione previsto per il diploma di Stato di laurea in medicina.

Irlanda:

Primary qualification (certificato attestante le conoscenze di base), concesso in Irlanda dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto fully registered medical practitioner (medico generico).

Italia:

Diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato dall'università e corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d'esame di Stato.

Lussemburgo:

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie ed accouchements (diploma di Stato di laurea di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia), rilasciato dalla commissione statale d'esame autenticato dal Ministro della pubblica istruzione e Certificat de stage (certificato di tirocinio) rilasciato dal Ministro della sanità pubblica.

Paesi Bassi:

Universitair getuigschrift van arts (certificato universitario di medico).

Portogallo:

Carta de curso de lecenciatura em medicina (diploma di studi in medicina), rilasciato da un'università, nonché Diploma comprovativo da concluçao do internato geral (certificato dell'internato generale) rilasciato dalle autorità competenti del Ministero della sanità.

Regno Unito:

Primary qualification (certificato attestante le conoscenze di base) concesso nel Regno Unito dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto fully registered medica practitioner (medico generico).

Austria:

Doktor der gesamten Heilkunde (diploma di dottore in medicina) rilasciato da un università di medicina e Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizi (diploma di tirocinio in medicina generale), o Facharztdiplom (diploma di specializzazione rilasciato dall'autorità competente).

Finlandia:

Todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen (certificato di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica.

Svezia:

Läkarexamen (laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità.

**Islanda:*

Próf i læknisfræði frá læknadeild Háskóla Íslands (diploma rilasciato dalla facoltà di medicina dell'università islandese) nonché un certificato attestante un tirocinio pratico di almeno dodici mesi presso un ospedale, rilasciato dal primario.

**Liechtenstein:*

I diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti.

**Norvegia:*

Bevis for bestatt medisinsk embetseksamen (diploma di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica.

---

* Stati EFTA (legge 28 luglio 1993, n. 300).

ALLEGATO *B*

PARTE I

Belgio:

Titri d'agréation en qualité demédecin spécialiste/erkenningstitel van geneesheer specialisti (titolo di abilitazione come medico specialista), rilasciato dal Ministro che ha tra le sue attribuzioni la sanità pubblica.

Danimarca:

Bevis for tilladelse til at betegne sig som special-laege (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari.

Germania:

Fachärztliche Anerkennung (certificato di specalizzazione medica rilasciata dalle Landesärztekammern (camere dei medici del Land).

Grecia:

Τιτλος Ιατρικης ειδικοτητας (titolo di specializzazione medica) rilasciato dalle Νομαρχιες (prefetture).

Spagna:

Titulo de Especialista (titolo di specialista), rilasciato dal Ministero dell'educazione e della scienza.

Francia:

Certificat d'études spéciales de médecine (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina, dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università.

Attestatión de médecin spécialiste qualifiè (certificato di medico specialista qualificato), rilasciato dal consiglio dell'ordine dei medici.

Certificat d'études spéciales de médecine (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o l'attestato di equivalenza di tali certificati, rilasciato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il diploma di studi specializzati di medicina, rilasciato dalle università.

Irlanda:

Certificate of specialist doctor (diploma di medico specialista), rilasciato dalla competente autorità a tal fine riconosciuta dal Ministro della sanità pubblica.

Italia:

Diploma di medico specialista, rilasciato dal rettore di una università.

Italia:

Diploma di medico specialista, rilasciato dal rettore di una università.

Lussemburgo:

Certificat de médecin spécialiste (diploma di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica su parere dell'ordine dei medici.

Paesi Bassi:

Getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Specialistenregister (certificato di ammissione e di iscrizione nel registro degli specialisti) rilasciato dalla Specialisten-Reistratie commissie (SRC) (commissione di registrazione degli specialisti).

Getuigschrift van erkenning en inschrijvin in het Register van Sociaal-Geneeskundigen (certificato di abilitazione e di iscrizione all'albo dei medici in medicina sociale) rilasciato dalla Sociaal-Geneeskundigen Registratiecommissie (SGRC) (commissione di registrazione dei medici in medicina sociale).

Portogallo:

Grau de Assistente (grado di assistente), rilasciato dalle autorità competenti del Ministero della sanità o Titulo de Especialista (titolo di specialista), rilasciato dall'ordine dei medici.

Regno Unito:

Certificate of completion of specialist training (certificato attestante la formazione di specialista), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta.

Austria:

Facharztdiplom (diploma di specializzazione medica) rilasciato dall'autorità competente.

Finlandia:

Todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg över specialliääkarexamen (certificato e specializzazione in medicina) rilasciato dalle autorità competenti.

Svezia:

Bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialistyrelsen (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dal consiglio nazionale della sanità.

**Norvegia:*

Bevis for tillatelse til á benytte specialisttittelen (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dalle autorità competenti.

**Islanda:*

Sérfræðileyfi (certificato di specializzazione in medicina) rilasciato dal Ministero della sanità.

**Liechtenstein:*

I diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti.

PARTE II

Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

anestesia e rianimazione:

Austria: anasthesiologie und intensivmedizin;
Belgio: anesthésiologie/anesthesiologie;
Danimarca: anæstesiologi;
Germania: anasthesiologie;
Grecia: αναισθησιολογια;
Spagna: anestesiologia y reanimación;
Francia: anesthésiologie-réanimation chirurgicale;
Irlanda: anaesthetics;
Italia: anestesia e rianimazione;
Lussemburgo: anasthésie-réanimation;
Paesi Bassi: anesthesiologie;
Portogallo: anestesiologia;
Regno Unito: anaesthetics;
Finlandia: anestesiologia/anestesiologi;
Svezia: anestesi och intensivvard;
*Norvegia: anestesiologi;
*Islanda: svæfingalækningar;
*Liechtenstein: anastesiologie;

chirurgia generale:

Austria: chirurgie;
Belgio: chirurgie/heelkunde;
Danimarca: kirurgi eller kirurgiske sygdomme;
Germania: chirurgie;
Grecia: χειρουργικη;
Spagna: cirurgia general y del aparato digestivo;
Francia: chirurgie générale;
Irlanda: general surgery;
Italia: chirurgia generale;
Lussemburgo: chirurgie générale;
Paesi Bassi: heelkunde;
Portogallo: cirurgia geral;
Regno Unito: general surgery;
Finlandia: kirurgia/kirurgi;
Svezia: allmän kirurgi;
*Norvegia: generell kirurgi;
*Islanda: allmennar skurðlækningar;
*Liechtenstein: chirurgie;

neurochirurgia:
Austria: neurochirurgie;
Belgio: neurochirurgie/neurochirurgie;
Danimarca: neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme;
Germania: neurochirurgie;
Grecia: νευροχειρουργικη;
Spagna: neurocirurgia;
Francia: neurochirurgie;
Irlanda: neurological surgery;
Italia: neurochirurgia;
Lussemburgo: neurochirurgie;
Paesi Bassi: neurochirurgie;
Portogallo: neurocirurgia;
Regno Unito: neurosurgery;
Finlandia: nurokirurgia/neurokirurgi;
Svezia: neurokirurgi;
*Norvegia: nevrokirurgi;
*Islanda: taugaskurölækningar;
*Liechtenstein: neurochirurgie;

ostetricia e ginecologia:
Austria: frauenheilkunde und geburtshilfe;
Belgio: gyécologie-obstétrique/gynecologie-verloskunde;
Danimarca: gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og foedselshiaelp;
Germania: prauenheilkunde und geburtshilfe;
Grecia: μαιευτικη-γυναικολογια;
Spagna: obstetricia y ginecologia;
Francia: gynécologie-obstétrique;
Irlanda: obstetrics and gynaecology;
Italia: ginecologia e ostetricia;
Lussemburgo: gynécologie-obstétrique;
Paesi Bassi: verloskunde en gynaecologie;
Portogallo: ginecologia e obstetricia;
Regno Unito: obtetrics and gynaecologi;
Finlandia: naistentaudit ja synnytykset/kvinosjukdomar och förlossniongar;
Svezia: (obstetrik och gynekologi);
*Norvegia: fodeselshjelpog kbinesykdommer;
*Islanda: kvenlækningar;
*Liechtenstein: gynäkologie und geburtshilfe;

medicina interna:
Austria: innere medizin;
Belgio: médecine interne/inwendige geneeskunde;
Danimarca: intern medicin eller medicinske sygdomme;
Germania: innere medizin;
Grecia: παθολογια;
Spagna: medicina interna;
Francia: médecine interne;
Irlanda: general (internal) medicine;
Italia: medicina interna;
Lussemburgo: maladies internes;
Paesi Bassi: inwendige geneeskunde;
Portogallo: medicina interna;
Regno Unito: general (internal) medicine;
Finlandia: sisätaudit/inremedicin;
Svezia: internmedicin;
*Norvegia: indremedisin;
*Islanda: iyflækningar;
*Liechtenstein: innere medizin;

oculistica:
Austria: augenheilkunde und optometrie;
Belgio: ophtalmologie/oftalmologie;
Danimarca: oftalmologi eller oejensygdomme;
Germania: augenheilkunde;
Grecia: οφθαλμολογια;
Spagna: oftalmología;
Francia: ophtalmologie;
Irlanda: ophthalmology;
Italia: oftalmologia;
Lussemburgo: ophtalmologie;
Paesi Bassi: oogheelkunde;
Portogallo: oftalmologia;
Regno Unito: ophthalmology;
Finlandia: silmätaudit/ögonsjukdomar;
Svezia: ögonsjukdomar (oftalmologi);
*Norvegia: oyesykdommer;
*Islanda: augnlækningar;
*Liechtenstein: augenheilkunde;

otorinolaringoiatria:
Austria: hals-, nasen- und ohrenkrankheiten;
Belgio: oto-rhino-laryngologie/otorhinolaryngologie;
Danimarca: oto-rhino-laryngologi eller cere-naese-halssygdomme;
Germania: hals-nasen-ohrenheilkunde;
Grecia: ωτορινολαρυγγολογια;
Spagna: otorrinolaringología;
Francia: oto-rhino-laryngologie;
Irlanda: otolaryngology;
Italia: otorinolaringoiatria;
Lussemburgo: oto-rhino-laryngologie;
Paesi Bassi: keel-, neus- en oorheelkunde;
Portogallo: otorrinolaringologia;
Regno Unito: otolaryngology;
Finlandia: korva-, nena- ja kurkkutaudit/öron-, näs och strupsjukdomar;
Svezia: oron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi);
*Norvegia: öre-nese-halssykdommer;
*Islanda: hals-, nef- og eyrnalækningar;
*Liechtenstein: hals-, nasen- und otrenkrankheiten;

pediatria:
Austria: kinder und jugendheilkunde;
Belgio: pédiatrie/kindergeneeskunde;
Danimarca: paediatri eller boernesygdomme;
Germania: kinderheilkunde;
Grecia: παιδιατρικη;
Spagna: pediatria y sus áreas específicas;
Francia: pédiatrie;
Irlanda: paediatrics;
Italia: pediatria;
Lussemburgo: pédiatrie;
Paesi Bassi: Kindergeneeskunde;
Portogallo: pediatria;
Regno Unito: paediatrics;
Finlandia: lastentaudit/barnsjukdomar;
Svezia: barn-och ungdomsmedicin;
*Norvegia: barnesykdommer;
*Islanda: barnalækningar;
*Liechtenstein: kinderheilkunde;

tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:
Austria: lungenkrankheiten;
Belgio: pneumologie/pneumologie;
Danimarca: medicinske lungesygdomme;
Germania: lungen- und bronchialheilkunde;
Grecia: φυματιολογια-πνευμονολογια;

Spagna: neumología;
Francia: pneumologie;
Irlanda: respiratory medicine;
Italia: malattie dell'apparato respiratorio;
Lussemburgo: pneumo-phtisiologie;
Paesi Bassi: longziekten en tuberculose;
Portogallo: pneumologia;
Regno Unito: respiratory medicine;
Finlandia: keuhkosairaudet/lungsjukdomar;
Svezia: lunsjukdomar (pneumologi);
*Norvegia: lungesykdommer;
*Islanda: lungnalækningar;
*Liechtenstein: lungenkrankheiten;

urologia:
Austria: urologie;
Belgio: urologie/urologie;
Danimarca: urologie eller urinvejenes kirurgiske sygdomme;
Germania: urologie;
Grecia: ουρολογια;
Spagna: urologia;
Francia: chirurgie urologique;
Irlanda: urology;
Italia: urologia;
Lussemburgo: urologie;
Paesi Bassi: urologie;
Portogallo: urologia;
Regno Unito: urology;
Finlandia: urologia/urologi;
Svezia: urologi;
*Norvegia: urologi;
*Islanda: pvagfæraskurólækningar;
*Liechtenstein: urologie;

ortopedia e traumatologia:
Austria: orthopädie und ortopädiske chirurgie;
Belgio: orthopédie/orthopedie;
Danimarca: ortopædisk kirurgi;
Germania: orthopädie;
Grecia: ορθοπεδικη;
Spagna: traumatologia y cirurgía ortopédica;
Francia: chirurgie orthopédique et traumatologie;
Irlanda: orthopaedic surgery;
Italia: ortopedia e traumatologia;
Lussemburgo: orthopédie;
Paesi Bassi: orthopedie;
Portogallo: ortopedia;
Regno Unito: trauma and orthopaedic surgery;
Finlandia: ortopedia ja traumatologia/ortopedi och traumatologi;
Svezia: ortopedisk kirurgi;
*Norvegia: ortopedisk kirurgi;
*Islanda: bæklunarskurólækningar;
*Liechtenstein: orthipädische chirurgie;

anatomia patologica:
Austria: pathologie;
Belgio: anatomie pathologique/pathologische anatomie;
Danimarca: patologisk anatomi ag histologi eller vaevsundersoegelse;
Germania: pathologie;
Grecia: παθολογικη ανατομικη;
Spagna: anatomí patológica;
Francia: anatomie et cytologie pathologique;
Irlanda: morbid anatomy and histopathology;
Italia: anatomia patologica;
Lussemburgo: anatomie pathologique;
Paesi Bassi: pathologische anatomie;
Portogallo: anatomia patológica;
Regno Unito: histopathology;
Finlandia: patologia/patologi;
Svezia: klinisk patologi;
*Norvegia: patologi;
*Islanda: líffærameinafræði;
*Liechtenstein: patologie;

neurologia:
Austria: neurologie;
Belgio: neurologie/neurologie;
Danimarca: neuromedicin eller medicinske nervesygdomme;
Germania: neurologie;
Grecia: νευρολογια;
Spagna: neurologia;
Francia: neurologie;
Irlanda: neurology;
Italia: neurologia;
Lussemburgo: neurologie;
Paesi Bassi: eurologie;
Portogallo: neurologia;
Regno Unito: neurology;
Finlandia: neurologia/neurologi;
Svezia: neurologi;
*Norvegia: nevrologi;
*Islanda: taugalækningar;
*Liechtenstein: neurologie;

psichiatria:
Austria: psychiatrie;
Belgio: psychiatrie/psychiatrie;
Danimarca: psykiatri;
Germania: psychiatrie;
Grecia: ψυχιατρικη;
Spagna: psyquiatría;
Francia: psjchiatrie;
Irlanda: psychiatry;
Italia: psichiatria;
Lussemburgo: psychiatrie;
Paesi Bassi: psychiatrie;
Portogallo: psiquiatria;
Regno Unito: general psychiatry;
Finlandia: psyktria/psykiatri;
Svezia: psykiatri;
*Norvegia: psykiatri;
*Islanda: geőlækningar;
*Liechtenstein: psychiatrie und psychotherapie;

radiodiagnostica:
Austria: medizinische radiologie-diagnostik;
Belgio: radiodiagnostic/roentgendiagnose;
Danimarca: diagnostik radiologi eller roentgenundersoegelse;
Germania: radiologische diagnostik;
Grecia: ακτινοδιαγνωστικη;
Spagna: radiodiagnóstico;
Francia: radiodiagnostic et imagerie médicale;
Irlanda: diagnostic radiology;
Italia: radiodiagnostica;
Lussemburgo: radiodiagnostic;
Paesi Bassi: radiodiagnostiek;
Portogallo: radiodiagnóstico;

Regno Unito: clinical radiology;
Finlandia: radiologia/radiologi;
Svezia: medicinsk radiologi;
*Liechtenstein: medizinische radiologie;

radioterapia:
Austria: strahlentherapie - radioonkologie;
Belgio: radio- et radiumthérapie/radio- en radiumtherapie;
Danimarca: terapeutisk radiologi eller stralebehandling;
Germania: strahlentherapie;
Grecia: ακτινοθεραπευτικη - ογκολογια;
Spagna: oncologia radioterápica;
Francia: oncologie, option radiothérapie;
Irlanda: radiotherapy;
Italia: radioterapia;
Lussemburgo: radiothérapie;
Paesi Bassi: radiotherapie;
Portogallo: radioterapia;
Regno Unito: clinical oncology;
Finlandia: syöpätaudit ja sadehoito/cancersjukdomar och radioterapi;
Svezia: onkologi;
*Norvegia: onkologi;

---

* Stati EFTA (legge 28 luglio 1993, n. 300).

ALLEGATO C

Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

biologia clinica:
Austria: medizinische biologie;
Belgio: biologie clinique/klinische biologie;
Spagna: análisis clínicos;
Francia: biologie médicale;
Italia: patologia clinica;
Portogallo: patologia clínica;
Lussemburgo: biologie clinique;

ematologia biologica:
Danimarca: klinisk blodtypeserologi;
Francia: hématologie;
Lussemburgo: hèmatologie biologique;
Portogallo: hematologia clinica;
Finlandia: hematologiset laboratoriotutki-mukset/hematologiska laboratorieundersökningar;

microbiologia - batteriologia:
Austria: hygiene und mikrobiologie;
Danimarca: klinisk mikrobiologi;
Germania: mikrobiologie und infektionsepidemiologie;
Grecia: μικροβιολογια;
Spagna: microbiología y parasitología;
Irlanda: microbiology;
Italia: microbiologia e virologia;
Lussemburgo: microbiologie;
Paesi Bassi: medische microbiologie;
Regno Unito: medical microbiology and virology;
Svezia: klinisk bakteriologi;
*Norvegia: medisinsk mikrobiologi;
*Islanda: syklafræði;
*Liechtenstein: —;

biochimica:
Austria: medizinische und chemische labordiagnostik;
Danimarca: klinisk kemi;
Spagna: bioquimica clinica;
Irlanda: chimical pathology;
Italia: biochimica clinica;
Lussemburgo: chimie biologique;
Paesi Bassi: klinische chemie;
Regno Unito: chemical pathology;
Svezia: klinisk kemi;
*Norvegia: klinisk kjemi;
Finlandia: kliininen kemia/klinisk kemi;

immunologia:
Austria: mmunologie;
Spagna: immunología;
Irlanda: clinical immunology;
Regno Unito: immunology;
Finlandia: immunologia/immunologi;
Svezia: klinisk immunologi;
*Norvegia: immunologi og trasfusjonsmedisin;
*Islanda: ónæmisfræð;

chirurgia plastica:
Austria: plastiche chirurgie;
Belgio: chirurgie plastique/plastische heelkunde;
Danimarca: plastikkirurgi;
Grecia: πλαστικη χειρουργικη;
Spagna: cirugía plástica y reparadora;
Francia: chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique;
Irlanda: plastic surgery;
Italia: chirurgia plastica e ricostruttiva;
Lussemburgo: chirurgie plastique;
Paesi Bassi: plastiche chirurgie;
Portogallo: chirurgia plástica e reconstrutiva;
Regno Unito: plastic surgery;
Finlandia: plastiikkakirurgia/plastikkirurgi;
Svezia: plastikkirurgi;
*Norvegia: plastikkirurgi;
*Islanda: lytalækningar;

chirurgia toracica:
Belgio: chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax;
Danimarca: thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme;
Grecia: χειρουργικη θωρακος;
Spagna: cirugía torácica;
Francia: chirurgie thoracique et cardiovasculaire;
Irlanda: thoracic surgery;
Italia: chirurgia toracica;
Lussemburgo: chirurgie thoracique;
Paesi Bassi: cardio-pulmonale chirurgie;
Portogallo: cirurgia cárdio-torácica;
Regno Unito: cardio-thoracic surgery;
Finlandia: thorax- ja verisuonikirugia/thorax och kärlkirurgi;
Svezia: thoraxkirurgi;
*Norvegia: thoraxkirurgi;

chirurgia pediatrica:
Grecia: χειρουργικη παιδων;
Spagna: cirugía pediátrica;
Francia: chirurgie infantile;
Irlanda: paediatric surgery;
Italia: chirurgia pediatrica;
Lussemburgo: chirurgie pédiatrique;

Portogallo: cirurgia pediátrica;
Regno Unito: paediatric surgery;
Finlandia: lastenkirurgia/barnkirurgi;
Svezia: barn-och ungdomskirurgi;
*Norvegia: barnekirurgi;
*Islanda: barnaskurðlækningar;

chirurgia vascolare:
Belgio: chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde;
Spagna: angiología y cirugía vascular;
Francia: chirurgie vasculaire;
Grecia: αγγειοχειρουργικής;
Italia: chirurgia vascolare;
Lussemburgo: chirurgie cardio-vasculaire;
Portogallo: cirurgia vascular;
*Norvegia: karkirurgi;
*Islanda: æðaskurðlækningar;

cardiologia:
Belgio: cardiologie/cardiologie;
Danimarca: cardiologi eller hjerte- og kredsloebssygdomme;
Grecia: καρδιολογια;
Spagna: cardiología;
Francia: pathologie cardio-vasculaire;
Irlanda: cardiology;
Italia: cardiologia;
Lussemburgo: cardiologie et angiologie;
Paesi Bassi: cardiologie;
Portogallo: cardiologia;
Regno Unito: cardiology;
Finlandia: kardiologia/kardiologi;
Svezia: kardiologi;
Norvegia: hjertesykdommer;
Islanda: hjartajækningar;

gastroenterologia:
Belgio: gastro-entérologie/gastro-enterologie;
Danimarca: medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme;
Grecia: γαστρεντερολογια;
Spagna: aparato digestivo;
Francia: gastro-entérologie et hépatologie;
Irlanda: gastroenterology;
Italia: gastroenterologia;
Lussemburgo: gastro-entérologie;
Paesi Bassi: gastro-enterologie;
Portogallo: gastrenterologia;
Regno Unito: gastroenterology;
Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi;
Svezia: matsmältningsorganens medicinska sjukdomar (medicinsk gastroenterologi);
*Norvegia: fordøyelsessykdommer;
*Islanda: meltingarlækningar;

reumatologia:
Belgio: rhumatologie/reumatologie;
Danimarca: reumatologi;
Grecia: ρευματολογια;
Spagna: reumatología;
Francia: rhumatologie;
Irlanda: rheumatology;
Italia: reumatologia;
Lussemburgo: rhumatologie;
Paesi Bassi: reumatologie;
Portogallo: reumatologia;
Regno Unito: rheumatology;
Finlandia: reumatologia/reumatologi;
Svezia: reumatologi;
*Norvegia: revmatologi;
*Islanda: gigtlækningar;
*Liechtenstein: rheumatologie;

ematologia generale:
Grecia: αιματολογια;
Spagna: hematología y hemoterapia;
Irlanda: haematology;
Italia: ematologia;
Lussemburgo: hématologie;
Portogallo: imuno-hemoterapia;
Regno Unito: haematology;
Finlandia: kliininen hematologia/klinisk hematologi;
Svezia: hematologi;
*Norvegia: blodsykdommer;
*Islanda: blóðmeinafræði;

endocrinologia:
Grecia: ενδοκρινολογια;
Spagna: endocrinología y nutrición;
Francia: endocrinologie - maladies métaboliques;
Irlanda: endocrinology and diabetes mellitus;
Italia: endocrinologia e malattie del ricambio;
Lussemburgo: endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition;
Portogallo: endocrinologia-nutriçao;
Regno Unito: endocrinology and diabetes mellitus;
Finlandia: endokrinologia/endokrinologi;
Svezia: endokrina sjukdomar;
*Norvegia: endokrinologi;
*Islanda: efnaskipta - og innkirtlalækningar;

fisioterapia:
Austria: physikalische medizin;
Belgio: médecine physique/fysische çeneskunde;
Danimarca: fysiurgi og rehabilitering;
Grecia: φυσικη ιατρικη και αποκατασταση;
Spagna: rehabilitación;
Francia: rééducation et réadaptation fonctionnelles;
Italia: medicina fisica e riabilitazione;
Lussemburgo: rééducation et réadaptation fonctionnelles;
Paesi Bassi: revalidatie;
Portogallo: fisiatria;
Finlandia: fysiatria/fysiatri;
Svezia: rehabiliteringsmedicin;
*Norvegia: fysikalsk medisin og rehabilitering;
*Islanda: orku- og enurh;
*Liechtenstein: physikalische medizin und rehabilitation;

stomatologia:
Spagna: estomatologia;
Francia: stomatologie;
Italia: odontostomatologia;
Lussemburgo: stomatologie;
Portogallo: estomatologia;

neuropsichiatria:
Belgio: neuropsychiatrie/neuropsychiatrie;
Germania: nervenheilkunde (neurologie und psychiatrie);
Grecia: νευρολογια-ψυχιατρικη;
Francia: neuropsychiatrie;
Italia: neuropsichiatria;
Lussemburgo: neuropsychiatrie;
Paesi Bassi: zenuw-en sielsziekten;

dermatologia e venerologia:
Austria: haut- und geschlechtkrankheiten;
Belgio: dermato-vénéréologie/dermato-venerologie;
Danimarca: dermato-venerologi eller hud- og koenssygdomme;
Germania: dermatologie und venerologie;
Grecia: δερματολογια-αφροδισιολογια;
Spagna: dermatología médico-quirúrgica y venereología;
Francia: dermatologie et vénéréologie;
Italia: dermatologia e venerologia;
Lussemburgo: dermato-vénéréologie;
Paesi Bassi: dermatologie en venerologie;
Portogallo: dermatovenereologia;
Finlandia: iho- ja sukupuolitau dit/hud- och könssjukdomar;
Svezia: hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och venerologi);
*Norvegia: hud- og veneriske sykdommer;
*Islanda: huð- og kynsjúkdómalækningar;
*Liechtenstein: dermatologie und veneorologie;

dermatologia:
Irlanda: dermatology;
Regno Unito: dermatology;

venerologia:
Irlanda: venereology;
Regno Unito: genito-urinary medicine;

radiologia:
Germania: radiologie;
Grecia: ακτινολογια-ραδιολογια;
Spagna: electroradiologia;
Francia: électro-radiologie;
Italia: radiologia;
Lussemburgo: électroradiologie;
Paesi Bassi: radiologie;
Portogallo: radiologia;
*Norvegia: radiologi;
*Islanda: geislalækningar;

medicina tropicale:
Danimarca: tropemedicin;
Irlanda: tropical medicine;
Italia: medicina tropicale;
Portogallo: medicina tropical;
Regno Unito: tropical medicine;

psichiatria infantile:
Danimarca: boernepsykiatri;
Germania: kinder- und jugendpsychiatrie;
Grecia: παιδοψυχιατρικη (paidopsychiatriki);
Francia: pédo-psychiatrie;
Irlanda: child and adolescent psychiatry;
Italia: neuropsichiatria infantile;
Lussemburgo: psychiatrie infantile;
Portogallo: pedopsiquiatria;
Regno Unito: child and adolescent psychiatry;
Finlandia: lasten psykiatria/barnspsykiatri;
Svezia: barn- och ungdomspsykiatri;
*Norvegia: barne- og ungdomspsykiatri;
*Islanda: barnageólækningar;
*Liechtenstein: kinder - und jugendpsychiatrie und - psychotherapie;

geriatria:
Spagna: geriatría;
Irlanda: geriatrics;
Italia: geriatria;
Paesi Bassi: klinische geriatrie;
Regno Unito: geriatric medicine;
Finlandia: geriatria/geriatri;
Svezia: långvårdsmedicin;
*Norvegia: geriatri;
*Islanda: öldrumarlækningar;
*Liechtenstein: geriatri;

malattie renali:
Danimarca: nefrologi eller medicinske nyresygdomme;
Grecia: νεφρολογια;
Spagna: nefrología;
Francia: néphrologie;
Irlanda: nephrology;
Italia: nefrologia;
Lussemburgo: néphrologie;
Portogallo: nefrologia;
Regno Unito: renal medicine;
Finlandia: nefrologia/nefrologi;
Svezia: medicinska njursjukdomar (nefrologi);
*Norvegia: nyresykdommer;
*Islanda: nyrnalækningar;

malattie infettive:
Irlanda: communicable diseases;
Italia: malattie infettive;
Regno Unito: infectious diseases;
Finlandia: infektiosairaudet/infektions sjukdomar;
Svezia: infektionssjukdomar;
*Norvegia: infektiosaireudet/infektions sjukdomar;
*Islanda: smitsjúkdómar;

igiene e sanità pubblica:
Austria: sozialmedizin;
Francia: santé publique et médecine sociale;
Grecia: κοινωνική ιατρική;
Irlanda: community medicine;
Italia: igiene e medicina preventiva;
Regno Unito: (community medicine) public health medicine;
Spagna: mèdicina preventiva y salud pùblica
Finlandia: terveydenhuolto/häsovård;
Svezia: socilamedicin;
*Norvegia: samfunnsmedisin;
*Islanda: félagslækningar;
*Liechtenstein: prävention und gesundheitswesen;

farmacologia:
Austria: pharmakologie und toxikologie;
Germania: pharmakologie;
Spagna: farmacología clínica;
Irlanda: clinical pharmacology and therapeutics;
Regno Unito: clinical pharmacology and therapeutics;
Finlandia: kliininen farmakologia/klinisk farmakologi;
Svezia: klinisk farmakologi;
*Norvegia: klinisk farmakologi;
*Islanda: lyfjafræði;

medicina del lavoro:
Austria: arbeits- und betriebsmedizin;
Belgio: médecine du travail/arbeidsgeneeskunde;
Danimarca: samfundsmedicin/arbejdsmedicin;
Germania: arbeitsmedizin;
Grecia: ιατρικη της εργασιας;
Francia: médecine du travail;
Italia: medicina del lavoro;

Irlanda: occupational medicine;

Lussemburgo: mèdicine du travail;

Paesi Bassi: arbeid en gezondheid (sostituisce arbeids- en bedrijfsgeneeskunde);

Portogallo: medicina do trabalho;

Regno Unito: occupational medicine;

Finlandia: työterveyshuolto/företagshälsovård;

Svezia: yrkesmedicin;

*Norvegia: yrkesmedisin;

*Islanda: atvinnulækningar;

allergologia:

Grecia: αλλεργολογια;

Spagna: alergología;

Italia: allergologia ed immunologia clinica;

Paesi Bassi: allergologie;

Portogallo: imunalergologia;

Finlandia: allergologia/allergologi;

Svezia: allergisjukdomar;

*Islanda: ofnæmislækningar;

chirurgia dell'apparato digerente:

Belgio: chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen;

Danimarca: kirurgisk gstroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme;

Spagna: cirurgía del aparato digestivo;

Francia: chirurgie viscérale;

Italia: chirurgia dell'apparato digerente;

Lussemburgo: chirurgie gastro-entérologique;

Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi;

*Norvegia: gastroenterologisk kirurgi;

medicina nucleare:

Austria: nuklearmedizin;

Belgio: médecine nucléaire/necleaire geneeskunde;

Germania: Nuklearmedizin;

Grecia: πυρηνικη ιατρικη;

Spagna: medicina nuclear;

Francia: médicine nucléaire;

Italia: medicina nucleare;

Lussemburgo: médicine nucléaire;

Paesi Bassi: necleaire geneeskunde;

Portogallo: medicina nuclear;

Regno Unito: nuclear medicine;

Finlandia: isotooppitutkimukset/isotopundersökningar;

chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico):

Spagna: cirurgía oral y maxilofacial;

Francia: chirurgie maxillo-faciale et stomatologie;

Italia: chirurgia maxillo-facciale;

Lussemburgo: chirurgie maxillo-faciale;

chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista):

Belgio: stomatologie-chirurgie orale et maxillo-faciale, stomatologie-orale en maxillo-faciale chirurgie;

Germania: Zahn-, Mund, Kiefer- und Gesichtschirurgie;

Irlanda: oral and maxillo-facial surgery;

Lussemburgo: chirurgie dentaire, orale et maxillofaciale;

Regno Unito: oral and maxillo-facial surgery.=20;

Finlandia: leukakirurgia/käkkirurgi;

*Norvegia: kjevekirurgi og munnhulesykdommer;

*Liechtenstein: kieferchirurgie;

cure di pronto soccorso:

Irlanda: accident and emergency medicine;

Regno Unito: accident and emergency medicine;

neurofisiologia:

Danimarca: klinisk neurofysiology;

Spagna: neurofisiologia clinica;

Irlanda: neurophysiology;

Svezia: klinisk neurofysiology;

Regno Unito: clinical neurophysiology.

---

* Stati EFTA (legge 28 luglio 1993, n. 300).

ALLEGATO *D*

Durate minime delle formazioni specialistiche:

1° gruppo (5 anni):
chirurgia generale;
neurochirurgia;
medicina interna;
urologia;
ortopedia.

2° gruppo (4 anni):
ginecologia-ostetricia;
pediatria;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
anatomia patologica;
neurologia;
psichiatria;
radiodiagnostica;
radioterapia.

3° gruppo (3 anni):
anestesia e rianimazione;
oftalmologia/oculistica;
otorinolaringoiatria.

4° gruppo (5 anni):
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
cardio-angio/chirurgia;
neuropsichiatria;
chirurgia pediatrica;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico);
cure di pronto soccorso.

5° gruppo (4 anni):
cardiologia;
gastroenterologia;
reumatologia;
clinica biologica;
radiologia;
medicina tropicale;
farmacologia;
psichiatria infantile;
microbiologia batteriologica;
medicina del lavoro;
biochimica;
immunologia;
dermatologia;
venerologia;
geriatria;
nefrologia;
malattie infettive;

igiene e sanità pubblica;

ematologia biologica;

medicina nucleare;

chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e dentista);

neurofisiologia.

6° gruppo (3 anni):

ematologia generale;

endocrinologia;

fisioterapia;

odontostomatologia;

dermatologia e veneralogia;

allergologia.

ALLEGATO *E*

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico:

Austria: Arz für allgemeimedizin.

Belgio: Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste/ministerieel erkenningsbesluit van huisarts.

Danimarca: Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge - I almen medicin.

Finlandia: todistus läähärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård.

Francia: diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifiche en médicine générale).

Germania: zeugnis über die spezifische ausbildung in der allgemeinmedizin.

Grecia: Τιτλος ιατρικης ειδικοτητας γενικης ιατρικης.

Irlanda: certificate of specific qualifications in general medical practice.

Italia: diploma o attestato di formazione specifica in medicina generale.

Lussemburgo: non esistono titoli di formazione in quanto non viene effettuata alcuna formazione in Lussemburgo.

Paesi Bassi: certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst.

Portogallo: diploma do internato complementar de cligeral.

Regno Unito: certificate of prescribe/equivalent experienced.

Spagna: titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria.

Svezia: bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europläkare) utfärdat av Socialstyrelsen.

Denominazioni dei titoli professionali:

Austria: Arz für allgemeimedizin.

Belgio: Méedecin généraliste huisarts.

Danimarca: alment praktiserende læge/speciallæge - I almen medicin.

Finlandia: Yleislääkäri/allmänläkare.

Francia: Médecin qualifiè en médicine générale.

Germania: Praktischer Arzt/Ärztin.

Grecia: Τιτλος ιατρικης ειδικοτητας γενικης ιατρικης.

Irlanda: General medical practitioner.

Italia: medico di medicina generale.

Lussemburgo: Médecin généraliste.

Paesi Bassi: Huisarts.

Portogallo: Assistente de clinica geral.

Regno Unito: General medical practitioner.

Spagna: especialista en medicina familiar y comunitaria.

Svezia: Allmänpraktiserande läkare (Europläkare).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Nota al titolo:

— Per le direttive 93/16/CEE, 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE v. nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)».

— La direttiva 93/16/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L165 del 7 luglio 1993.

— La direttiva 86/457/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L267 del 19 settembre 1986.

— L'art. 41 della direttiva 93/16/CEE summenzionata così recita:

«Art. 41. — Non appena uno Stato membro ha notificato alla commissione la data di entrata in vigore delle disposizioni che ha adottato conformemente all'art. 30, la commissione ne dà comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee indicando la denominazione del diploma, certificato o altro titolo di formazione e se del caso del titolo professionale adottata dallo Stato membro in questione».

— La direttiva 97/50/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L291 del 24 ottobre 1997.

— La direttiva 98/21/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L119 del 22 aprile 1998.

— La direttiva 98/63/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L253 del 15 settembre 1998.

— La direttiva 99/46/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L139 del 2 giugno 1999.

— La legge 22 maggio 1978, n. 217, così come modificata dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 333 e dal decreto legislativo n. 19 del 27 gennaio 1986, reca: «Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee».

— La direttiva 75/362/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L167 del 30 giugno 1975.

— La direttiva 75/363/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L167 del 30 giugno 1975.

— La direttiva 82/76/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L43 del 15 febbraio 1982.

— La direttiva 90/658/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L353 del 17 dicembre 1990.

Note all'art. 21:

— Il decreto 10 ottobre 1988 emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, concerne: «Disposizioni tecniche concernenti il tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale dei medici neolaureati».

— Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, reca: «Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212».

— La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concerne: «Tutela delle lavoratrici madri».

— La legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha ad oggetto: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata».

Note all'art. 30:

— Per quanto concerne la legge n. 217 del 22 maggio 1978, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, concerne: «Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse». L'art. 3, commi 3 e 4, del suddetto decreto così recitano:

«3. In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorità, il luogo e la data del rilascio.

4. In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialità».

Nota all'art. 36:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente: «Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)»:

«Art. 3. — 1. L'ammissione alle scuole di specializzazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'art. 4, comma 5, sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

Nota all'art. 37:

— Il decreto legislaltivo 31 marzo 1998, n. 80, reca: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 38:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concerne: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». L'art. 6, comma 2, del suddetto decreto così dispone:

«2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991), la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257».

Nota all'art. 39:

— La legge 23 dicembre 1990, n. 428, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990). L'art. 6, comma 2, del suddetto decreto così dispone:

«2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sarà annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura».

Note all'art. 40:

— Per quanto concerne la legge dicembre 1971, n. 1204, e la legge 24 dicembre 1986, n. 958, si veda nelle note all'art. 21.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concerne: «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento». L'art. 12 del suddetto decreto così dispone:

«Art. 12. — L'istituzione delle scuole di specializzazione è disposta nello statuto dell'università.

Le università e gli istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificità professionale, nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Gli statuti delle università stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3 per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche, stabilendo la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalità di svolgimento degli esami.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le tasse erariali, i contributi a carico degli specializzandi sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università».

Nota all'art. 41:

— La legge 13 agosto 1984, n. 474, concerne: «Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle università». L'art. 4 della suddetta legge così recita:

«Art. 4. — Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

È abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'art. 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835».

Nota all'art. 44:

— Per quanto riguarda l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda in nota all'art. 38.

Note all'art. 46:

— Per quanto concerne l'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 428, si veda in nota all'art. 39.

— Per quanto concerne il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, si veda nelle note all'art. 21.

— Per quanto riguarda l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, si veda in nota all'art. 36.

— La legge 22 maggio 1978, n. 217, reca: «Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee».

— La legge 27 gennaio 1986, n. 19, reca: «Modifica alle leggi 22 maggio 1978, n. 217 e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE».

99G0441

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2654998/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle *altre pubbliche amministrazioni:*
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 2 0 0 2 5 0 0 9 9 *

L. 3.000